

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

NUMERO: 033/17

Denominata

Assistenza Neve

CSI



Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contiene:

- **GLOSSARIO**
- **NOTA INFORMATIVA**
- **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
- **CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA NEVE CSI**

GLOSSARIO

Capitale Sociale:	l'ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci.
Nota Informativa:	documento redatto, secondo le disposizioni IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Nullità:	il venir meno di tutti gli effetti prodotti dal contratto come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
IVASS:	l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ossia l'organo di vigilanza e controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.
Margine di solvibilità Disponibile:	il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.
Margine di solvibilità Richiesto:	ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società pagata, nei casi previsti dalle condizioni contrattuali.
Patrimonio netto:	è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.
Prescrizione:	estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
Recesso:	possibilità per una delle parti contraenti di recedere unilateralmente da un contratto, cancellando tutte le obbligazioni che ne derivano.
Regime fiscale:	trattamento applicabile al contratto sotto il profilo dei tributi dovuti allo Stato.
Reclamo:	ogni espressione di insoddisfazione che richiede una risposta.
Riserve patrimoniali:	parte degli utili annuali di una società che devono essere per legge accantonati per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.
Rivalsa:	diritto dell'Assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia Assicurativa.
Situazione patrimoniale:	elementi dell'attivo e del passivo di un'impresa.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano).

La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114

Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

- Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 14.869.085,00 €;
 - Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
 - Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00 €;
 - Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 160,65 %.
- (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2016).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte consistono nelle prestazioni di assistenza, come meglio precisate nell'oggetto del contratto (Sezione "Oggetto dell'Assicurazione di Assistenza"). **Le prestazioni di cui sopra possono essere soggette a limitazioni ed esclusioni evidenziate sempre nell'oggetto del contratto.** Ugualmente sono previsti dei **massimali** i cui meccanismi sono **debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.**

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Si ribadisce che **eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente** sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto **potrebbero comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell'assicurazione stessa**, come stabilito dall'art. 1 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, come stabilito dall'art. 4 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

6. Premi

Il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello indicato nel contratto.

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate e alla durata contrattuale della polizza e dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'Assicurazione.

7. Rivalse

Le condizioni di assicurazione **non prevedono rivalse** che coinvolgano il Contraente o l'Assicurato.

8. Diritto di recesso

Non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto.

Inoltre, come specificato nell'art. 5 della Sezione "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in caso di diminuzione del rischio IMA ITALIA ASSISTANCE rinuncia al diritto di recesso espressamente previsto dall'art. 1897 Cod. Civ.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto alla legge Italiana.

11. Regime fiscale

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di assicurazione per interventi di assistenza, per la determinazione dell'imposta sui premi sarà applicata un'aliquota del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri

Trattandosi di prestazione assistenziali, l'assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 10,11 nella sezione "Norme che regolano l'assicurazione di Assistenza".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – Milano; fax: +39 02 26223973 – e-mail: assistance@imaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l'esponente oltre a rivolgersi all'IVASS può ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

“IMA Italia Assistance S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell'ambito dei rapporti contrattuali esistenti tra il CONTRAENTE e IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell'assicurato/beneficiario, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

3.2 è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

3.3 è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

4. Comunicazione dati a soggetti terzi

I dati potranno essere comunicati a:

4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, per la gestione e l'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;

4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.

4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all'estero (anche fuori dall'Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.

4.4 a CSI – Centro Sportivo Italiano – Sede legale: Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma.

5. Consenso al trattamento

5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l'interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall'art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.

5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all'erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l'interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.

5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un'adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l'esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l'esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all'erogazione del servizio richiesto dall'interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell'interessato (vedi punto 6 Diritti dell'interessato).

6. Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure, ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

- Assistenza:** assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto
- Abitazione:** la residenza anagrafica in Italia della persona fisica, associata CSI
- Assicurato:** la persona fisica, associata CSI, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- Contraente:** **CSI – Centro Sportivo Italiano** – Sede legale: Via della Conciliazione, 1
00193 Roma
- Estensione territoriale:** Italia ed Europa (per Europa si intendono gli Stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera)
- Infortunio:** il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Società:** IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
- Struttura Organizzativa:** la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., **all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.**

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto

all'Art. 2952 C.C.

Art. 7. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 8. PREMIO

Il premio unitario per Assicurato, per sei mesi è pari a:
€ 8,50 imposte assicurative incluse (€ 7,73 imposte assicurative escluse).

Art. 9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE
ASSISTENZA NEVE CSI**

Art. 10. Oggetto dell' Assicurazione Assistenza

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.

Art. 11. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del motoveicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. **+39 0224128775**, fax n. **02/24128245**.

Art. 12. Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 13. Struttura Organizzativa

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli

Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico **+39 0224128775** al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Benvenuti nel Servizio Assistenza Neve Csi”.

Art. 14. Decorrenza e Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato nel Certificato, e scadrà dopo 6 mesi, **senza alcun tacito rinnovo.**

Art. 15. Estensione Territoriale

Italia ed Europa (per Europa si intendono gli Stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera).

Art. 16 – Esclusioni ed effetti giuridici

L'Assicurazione non è operante nei casi di:

- a) eventi derivanti dall'attività svolta fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali di comprensori sciistici;**
- b) eventi derivanti dall'attività sciistica dilettantistica ricreativa e/o le competizioni agonistiche a livello professionistico dei seguenti sport: alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton, freestyle, sci e snowboard con salti dal trampolino, snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kyte, utilizzo di moto slitte;**
- c) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell'Assicurato**

- d) situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;**
- e) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi;**
- f) eventi conseguenti a stato di ebbrezza da alcool, all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci;**
- g) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità;**
- h) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- i) il suicidio o il tentato suicidio.**

Inoltre l'Assicurazione non è operante in tutti i casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato della Struttura Organizzativa.

Eventuali incidenti devono essere immediatamente denunciati agli addetti agli impianti o alle forze di pubblica sicurezza che provvedono a prestare il necessario soccorso e a stilare il relativo rapporto. In assenza di Certificato di primo soccorso, le richieste di rimborso non saranno prese in considerazione.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Art. 17. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro del convenuto.

Art. 18. Prestazioni

Concorso spese di primo soccorso sugli sci

In caso di infortunio dell'Assicurato, occorso durante l'attività sciistica, la Struttura Organizzativa prenderà a carico oppure rimborserà all'Assistito le spese di primo soccorso e di trasporto per gli interventi su pista, effettuati a mezzo di barella toboga o motoslitta o di altri mezzi analogamente adatti a superfici innevate, fino ad un massimo di € 800,00 (IVA inclusa). Ogni eccedenza rispetto a tali limiti massimi, resterà a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività sciistica.

Trasporto Sanitario

In caso di infortunio occorso durante l'attività sciistica, l'Assicurato necessita, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa e d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, di un trasporto sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il trasferimento nel più breve tempo possibile.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 1.500,00 (IVA Inclusa) per sinistro.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività sciistica.

Rimborso Ski-pass

In caso di infortunio occorso durante l'attività sciistica, l'Assicurato venga ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica o privata per un periodo superiore a tre giorni, oppure sia portatore di ingessatura e/o tutore immobilizzante equivalente, la Struttura Organizzativa, per il periodo di impossibilità allo svolgimento di attività sciistica, purché comprovata da idonea certificazione medica, rimborserà all'Assicurato stesso il pro-rata del costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'abbonamento di libera circolazione sugli impianti sciistici (ski-pass), da calcolarsi in base ai giorni di totale mancato utilizzo dello stesso (resta sempre escluso il giorno in cui si è verificato l'infortunio), con il limite di € 200,00 (IVA inclusa) per Assicurato. L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Primo Soccorso, l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività sciistica e la documentazione (ricevuta o fattura) dell'acquisto dello ski-pass.

Rimborso spese di iscrizione scuola di sci

In caso di infortunio occorso durante l'attività sciistica, l'Assicurato venga ricoverato presso una struttura sanitaria pubblica o privata per un periodo superiore a 3 giorni, oppure sia portatore di ingessatura e/o tutore immobilizzante equivalente, la Struttura Organizzativa, per il periodo di impossibilità allo svolgimento di attività sciistica, purchè comprovata da idonea certificazione medica, rimborserà all'Assicurato stesso il pro-rata del costo effettivamente sostenuto per l'iscrizione alla scuola di sci, da calcolarsi in base ai giorni di totale mancato utilizzo dello stesso (resta sempre escluso il giorno in cui si è verificato l'infortunio), con il limite di € 200,00 (IVA inclusa) per Assicurato. L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Primo Soccorso, l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività sciistica e la documentazione (ricevuta o fattura) dell'iscrizione alla scuola di sci.

Accompagnamento minori di anni 15

Nel caso di infortunio occorso durante l'attività sciistica, l'Assicurato si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di anni 15 che si trovino con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Struttura Organizzativa, le spese del viaggio (treno prima classe/aereo classe economica) per permettere ad un familiare di raggiungere i minori.

Autista a disposizione

Nel caso di infortunio occorso durante l'attività sciistica, svolta in Italia, l'Assicurato non fosse in grado di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo, per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione, fino all'importo di € 200,00 (IVA inclusa) per sinistro, un autista per organizzare il rientro del proprio veicolo.

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità di guidare.

L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di Primo Soccorso e l'adeguata documentazione che attesti l'avvenuto sinistro durante l'attività sciistica.

Infocenter

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Informazioni sul traffico

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana, informazioni su percorsi, itinerari e mappe, orari dei treni

Informazioni meteo

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Informazioni sanitarie e farmaceutiche

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa:

- indirizzi di ospedali, cliniche, centri specializzati
- informazioni per l'assistenza sanitaria all'estero.

Potrà richiedere inoltre alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su:

- loro composizione;
- equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
- posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
- eventuali controindicazioni.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

+39 0224128775

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero Certificato
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.



La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.